



**CAMERA DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Nell'ipotesi in cui si è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un avvocato o praticante abilitato al patrocinio (nei limiti dell'abilitazione L. 479 del 16/12/1999).

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una **domanda** presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, e precisamente:

- dati identificativi delle parti;
- sommara descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo di mediazione (solo in caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- eventuale richiesta che l'incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione, nelle materia in cui la mediazione è facoltativa.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di mediazione.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del

D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo di mediazione amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, annota la domanda nell'apposito registro e **comunica**, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) al mediatore: l'avvenuta designazione quale mediatore nel procedimento depositato, la data del primo incontro che deve svolgersi entro 15 gg lavorativi (il sabato non è considerato lavorativo) dal deposito dell'istanza di mediazione.

b) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10;

c) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro la propria adesione; chi sarà presente; l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c..

La parte assistita ai sensi dell'art 1 del presente regolamento, che abbia manifestato la intenzione di aderire alla procedura di mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante unitamente all'istanza di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati al mediatore, previo deposito presso la Segreteria dell'ODM di documento attestante la rappresentanza ed assistenza del professionista che richiede l'accesso al fascicolo di mediazione.

La estrazione di copia dei documenti si intende invece consentita unicamente in seguito all'adesione al procedimento.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal Regolamento dell'Organismo di mediazione è designato dall'Organismo di mediazione - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati tenendo conto anche della specifica competenza professionale.

È facoltà dell'Organismo di mediazione nominare più di un mediatore.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo di mediazione. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione.

Le parti possono richiedere all'Organismo di mediazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo di mediazione nominerà un altro mediatore. L'Organismo di mediazione provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo di mediazione.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Sarà consentito da parte dell'odm il **tirocinio assistito** di cui all'art 4 co.3 lett b) DL 145/2011 anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento e il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo e presso gli organismi dell'Unione Lombarda.

Al fine di garantire il tirocinio assistito, tanto il mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.

I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative alla incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità delle informazioni e al segreto professionale applicabili al mediatore.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'Organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di mediazione. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 Dlgs 28/10.

La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri, secondo i compensi previsti dall'Organismo di mediazione, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/10.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.

Qualora l'incontro non si tenga, a richiesta della parte istante, l'organismo rilascia attestazione di mancato svolgimento della mediazione per mancata adesione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'Organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e, all'esito dell'incontro, verrà rilasciato verbale attestante la mancata partecipazione della parte chiamata e di mancato accordo, ai sensi dell'art 11 comma quarto del decreto legislativo.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Sarà cura dell'Organismo di mediazione trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso in cui l'Organismo di mediazione venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

ARTICOLO 7 - INDENNITÀ

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 40,00= oltre IVA (per un totale di € 48,00) come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte per l'intero entro l'inizio del primo incontro di mediazione.

In caso di mancato pagamento delle spese all'Organismo di mediazione l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso, salvo i casi previsti dall'art 5 comma 1 del dlgs 28/2011.

Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesta al mediatore la redazione di un verbale anche nell'eventualità di abbandono del procedimento; in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'altra parte il rilascio del verbale, redatto dal mediatore ai fini della produzione in giudizio, determinerà un esborso pari ad € 52,00 IVA compresa.

Il compenso per l'esperto di cui all'art.5 c.8 Dlgs 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del ctu in vigore presso il Tribunale di Brescia e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l'Organismo di mediazione decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'Organismo di mediazione ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

ARTICOLO 8 – INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato e il praticante abilitato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'Organismo di mediazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo di mediazione può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni appresi durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e/o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art. 22 Dlgs 28/10.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

Ove l'Organismo di mediazione si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO

L'Organismo di mediazione, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10. L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L'Organismo di mediazione si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi di mediazione/conciliazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

REQUISITI per L'ISCRIZIONE nell'ELENCO MEDIATORI
della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
NORME di COMPORTAMENTO per i MEDIATORI

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, tenuto con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'Organismo di mediazione.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di mediazione, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza almeno biennale, come previsto per legge e partecipare nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi di mediazione. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo di mediazione.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/10, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo di mediazione.

L'Organismo di mediazione può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo di mediazione.

I mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia e di effettivo esercizio della professione non inferiore a tre anni.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di :

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità; b) informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- e) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;

- g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- h) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo di mediazione;
- l) gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell'Organismo di mediazione;
- m) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.

ALLEGATO B

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE (DM 18 ottobre 2010 n.180)

Spese di avvio della procedura: € 40,00

da versarsi a cura:

- della parte istante al deposito della domanda;
- delle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

Spese di mediazione (Art 16 comma 4 Tabella A):

Valore della lite:

- 1) Fino a € 1.000
- 2) Da € 1.001 a € 5.000
- 3) Da € 5.001 a € 10.000
- 4) Da € 10.001 a € 25.000
- 5) Da € 25.001 a € 50.000
- 6) Da € 50.001 a € 250.000
- 7) Da € 250.001 a € 500.000
- 8) Da € 500.001 a € 2.500.000
- 9) Da € 2.500.001 a € 5.000.000
- 10) Oltre € 5.000.000

Spesa (per ciascuna parte)

- 1) € 65
- 2) € 130
- 3) € 240
- 4) € 360
- 5) € 600
- 6) € 1.000
- 7) € 2.000
- 8) € 3.800
- 9) € 5.200
- 10) € 9.200.

Le Spese di mediazione, come sopra indicate, comprensive dell'onorario del mediatore, sono escluse di IVA.

Le stesse sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento integrale deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione; in caso contrario, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'Organismo di mediazione individuerà la tariffa da applicarsi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di mediazione possono subire incrementi o diminuzioni.

Si riporta estratto dell'art.16 co. 4 D.M. 180/10 come modificato dal DM 145/2011

(...) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà dell'affare;*
- b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;*
- c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'Art. 11 del Decreto Legislativo;*
- d. nelle materie di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;*
- e. deve essere ridotto a € 40 per il primo scaglione ed a € 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.*
- (...) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.*

ALLEGATO C

SCHEDA DI VALUTAZIONE

nella procedura di conciliazione prot. _____M&C/_____

PROMOSSA DA _____

NEI CONFRONTI DI _____

MEDIATORE NOMINATO _____

INCONTRO AVVENUTO IN DATA _____

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA _____

VALORE DELLA CONTROVERSIA _____

Il sottoscritto _____

esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore :

Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di mediazione:

o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo

Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione

o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo

Efficienza e professionalità del mediatore

o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo

Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato

o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo

Eventuali considerazioni e/o suggerimenti:

Brescia, il

firma